

Analisi Progetto Ecolan SpA - Osservazioni Impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata

1 Premessa

Ecolan ha richiesto una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA quando – in realtà – la necessità di svolgere diversi approfondimenti impone di procedere ad una Valutazione di Impatto Ambientale.

Ciò, in estrema sintesi rispetto alle osservazioni prodotte più sotto, consegue ad una serie di fattori tra i quali:

- l'inidoneità del sito prescelto sia in termini di difformità rispetto agli strumenti di programmazione e sia in termini di mancato ripristino ambientale della cava ove sorgerebbe l'impianto (in violazione delle relative autorizzazioni all'estrazione);
- la mancanza del titolo di proprietà – o altro diritto reale di godimento – sulle aree interessate all'intervento;
- la vicinanza rispetto a siti di interesse storico-archeologico-monumentale;
- l'assenza di ogni valutazione circa gli impatti cumulati generati dalla sommatoria degli impianti limitrofi;
- la circostanza che l'impianto potrà essere utilizzato esclusivamente dalle Amministrazioni-socie di ECOLAN (per i divieti connessi alla natura "in house" del soggetto), ciò determina la sicura indisponibilità di rifiuti da trattare prevista in progetto;
- la presenza di numerose criticità ambientali sulle singole componenti (acqua, salute pubblica, suolo, etc.).

2 Quadro di riferimento programmatico

Secondo quanto riferito dalla Ecolan, nel quadro programmatico a livello regionale, la Regione Abruzzo ha attivato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 199, comma 8) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il procedimento relativo all'aggiornamento del vigente Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti (PRGR), prevedendo per l'impianto a tecnologia complessa dell'ECO.LAN SpA un impianto di trattamento e recupero della frazione organica (impianto di compostaggio/digestore anaerobico), in sostituzione dell'impianto di bioessiccazione per la produzione di CDR/CSS.

Quanto affermato da Ecolan rappresenta una lettura non conforme del rapporto tra l'opera proposta e gli atti pianificatori territoriali e settoriali, per due ordini di motivi:

1. Il confronto tra l'opera proposta e gli atti di programmazione deve essere necessariamente effettuato con gli atti di pianificazione vigenti ed approvati dagli organi di governo competenti e non può essere effettuato con *ipotesi* di aggiornamento della pianificazione stessa, ipotesi per le quali sono appena iniziate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, che

potrebbero anche completamente stravolgere la bozza di Piano sottoposta a consultazione pubblica.

2. La pianificazione vigente (Legge Regionale 19 dicembre 2007 n. 45), per tale tipologia impiantistica, prevede in particolare *la previsione di dotazione di ogni ATO (quindi in ogni Provincia) di un impianto di compostaggio di qualità centralizzato. La definizione del futuro sistema impiantistico di compostaggio deve comunque opportunamente basarsi sulla adeguata valutazione del ruolo che può essere svolto dall'impiantistica di trattamento di selezione/stabilizzazione e compostaggio già esistenti e di quella in corso di realizzazione, autorizzata o in corso di autorizzazione.*

Relativamente al precedente punto 1, è bene ricordare che il Piano Regionale di Gestione Rifiuti vigente è stato approvato con **Legge Regionale 19 dicembre 2007 n. 45** ed è oggi lo strumento di pianificazione di settore cui bisogna fare riferimento per la realizzazione di nuovi impianti.

Oltretutto la proposta di adeguamento del vigente PRGR, **NON** prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica da parte di Ecolan, piuttosto, prende atto della presentazione da parte della Società di un progetto (di nuova realizzazione), che unitamente agli impianti già esistenti e /o in corso di realizzazione, rappresenta un'offerta impiantistica del tutto sovrabbondante e inutile, rispetto alle necessità territoriali, lasciando sin d'ora presagire le intenzioni di Ecolan di dedicare buona parte della capacità impiantistica a flussi di rifiuti extra-regionali, provenienti soprattutto da quelle Regioni limitrofe che ne risultano sprovviste (vedi Lazio e Campania).

Per quanto attiene, invece, al punto 2, si rileva che allo stato attuale è il Consorzio CIVETA ad essere individuato quale polo impiantistico provinciale da dedicare al trattamento e al recupero della frazione organica da raccolta differenziata. A tal proposito, è opportuno riferirsi al Provvedimento AIA n. DPC026-02 del 23.07.2015, nel quale si evidenzia che con DGR n. 720 del 30.11.2009 l'esecutivo regionale ha approvato un Accordo di Programma (Adp) tra la Regione Abruzzo ed il CIVETA.

Tale Adp prevede una **collaborazione programmatica e vincolante** tra la Regione Abruzzo ed il CIVETA che, anche nell'ottica di un progressivo incremento dei sistemi di raccolta differenziata, individua un percorso programmatico che consenta la graduale riconversione dell'impianto di trattamento meccanico – biologico in impianto dedito al trattamento della frazione organica di raccolta differenziata, a discapito della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani.

Nell'ambito di tale documento di programmazione si sostiene il fondamentale ruolo pubblico rivestito dal polo tecnologico del CIVETA per le attività di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, non solo prodotta all'interno del comprensorio del CIVETA, ma anche per altre realtà territoriali della Regione Abruzzo (conferimenti di FORSU extra ATO/Provincia), secondo il principio di "libera circolazione" delle frazioni organiche dei RU (FORSU), ai sensi dell'art. 181, comma 5 del DLgs 152/06 e smi.

In considerazione delle linee di collaborazione programmatica appena evidenziate, il Consorzio CIVETA si è da tempo attivato con l'avvio e la conclusione di procedure di evidenza pubblica che hanno visto assegnare l'appalto di costruzione e gestione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica di rifiuti organici da realizzarsi nello stesso polo tecnologico attualmente operante, alla società LADURNER Srl.

La stessa società aggiudicataria ha sottoposto il progetto di impianto, dimensionato per una capacità di trattamento di 40.000 t/anno, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi positivamente con Giudizio n. 2702 del 15.09.2016, con il quale il Comitato CCR-VIA esprime il proprio parere FAVOREVOLE.

La suddetta potenzialità dell'impianto è più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, prodotta nella provincia di Chieti, e stimata proprio in circa 40.000 t/anno nell'ambito della Proposta di piano, considerando addirittura un livello di raccolta differenziata del 90%.

Appare dunque del tutto evidente che l'iniziativa di EcoLan risulta non solo difforme rispetto agli indirizzi di programmazione di settore vigenti, ma anche rispetto alla Proposta di adeguamento del PRGR vigente, risultando una mera duplicazione di un'analogha iniziativa, la cui procedura autorizzativa è in fase di conclusione.

Ma vi è di più, essendo entrambe le iniziative avanzate da Società pubbliche, una tale duplicazione impiantistica non può che configurarsi come un evidente sperpero di denaro pubblico.

3 Quadro di riferimento progettuale

3.1 Titolarità del sito

Il sito ove sarà realizzato il complesso impiantistico ricade in loc. "Bel Luogo" del Lanciano (CH) al Foglio n. 61, part. nn. 1, 2, 52, 53, 54,55, 56, 4118, 4078 (ex 57) e Foglio n. 62 part. nn. 1, 2,3,4 e 27 per un'estensione di ca. 13 ettari (ha).

L'area è di proprietà di: Società Meridionale Inerti (S.M.I.) Srl

La Società Meridionale Inerti (S.M.I.) Srl risulta in procedura concorsuale (concordato preventivo, scioglimento, liquidazione volontaria).

Non è possibile, dunque, che l'area risulti nella disponibilità di Ecolan Spa. Essendo in corso una procedura concorsuale, bisognerà attendere la definizione della procedura stessa, prima che Ecolan Spa possa vantare la titolarità: ci chiediamo come possa essere possibile presentare un progetto su di un'area sulla quale non si possa vantare alcun titolo (proprietà, affitto, ...).

La stessa Ecolan dichiara di "*aver definito le procedure di acquisizione del sito con la Società Meridionale Inerti Srl*" ... il che non vuol dire che abbia un titolo di disponibilità dell'area ed anzi in realtà lo scambio proposta/accettazione appare "condizionato" alla preventiva approvazione da parte degli organi della procedura, che ad oggi non risulta intervenuta. L'istanza ex art. 20 del Codice dell'Ambiente deve quindi ritenersi improcedibile.

3.2 Stato del sito

Ecolan Spa dichiara che sul sito insiste oggi un'attività di cava di materiale ghiaioso in corso di conclusione: l'intenzione è quella di non procedere con il recupero della cava (secondo il progetto approvato dai competenti Enti) ma di assumere la quota di scavo quale base per la realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale.

La suddetta ipotesi confligge con un progetto approvato (attività estrattiva), per il quale gli uffici competenti dovranno necessariamente esprimersi sulla variante (sostanziale) ipotizzata da Ecolan.

Si rammenta che (da ultimo) con DD 29.09.2015, N. DPC023/40 è stata prorogata l'attività estrattiva, disponendo (tra l'altro): *"E' autorizzata altresì alla realizzazione della quota finale di ripristino ambientale prevista nel progetto approvato, allegato al D.P.G.R. n.406/1999 e prorogato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/54 del 27/7/2004, con il materiale ghiaioso presente in cava, come richiesto nella istanza di variante in narrativa"*. Oggi il progetto ECOLAN interviene prevedendo che *"non sarà effettuato alcun riempimento della cava, bensì la quota di escavo rappresenterà la base per la realizzazione degli interventi presenti nella presente proposta progettuale."*

Anche questa incertezza sulla quota di realizzazione dell'impianto e sulle modalità di ripristino ambientale (che immagino dovrà prevedere una rinaturalizzazione del sito) impongono di avviare una procedura di VIA.

C'è da rilevare che all'attività estrattiva in corso, restano da estrarre ancora circa 70.000 mc. E' dunque singolare che Ecolan presenti una propria proposta progettuale, in difformità con il progetto approvato di sistemazione finale di cava, su di un'area per la quale non si vanta alcun titolo di proprietà e sulla quale risulti ancora attiva l'attività estrattiva della Società in liquidazione.

3.3 Inserimento nel territorio

Si ritiene opportuno evidenziare che il sito scelto dalla Ecolan per la realizzazione dell'impianto di compostaggio, presenta nel ristretto intorno l'esistenza di diverse attività industriali, anche connesse alla gestione dei rifiuti, che nel complesso generano sul territorio circostante una pressione ambientale estremamente consistente, cui si sommerebbero gli impatti, soprattutto di natura odorigena, dell'impianto proposto, essendo esso dedicato al trattamento di frazioni organiche putrescibili.

Ci si riferisce in particolare a:

- Discarica dismessa per rifiuti industriali (ex Semataf)
- Discarica dismessa per rifiuti urbani in località Serre
- Discarica in esercizio per rifiuti non pericolosi (Ecolan)
- Piattaforma per il trattamento di rifiuti secchi da RD (Ecolan)
- Impianto mobile di trattamento meccanico dei rifiuti urbani (Ecolan)
- Impianto di produzione energia da combustione di biogas da discarica (Ecolan)
- Impianto di trattamento rifiuti speciali e industriali (New Deal)
- Impianto di trattamento consortile dei reflui e rifiuti liquidi (ARAP)
- Impianto Industriale (Compi srl)
- Impianto Industriale (Pierburg SpA)

Tale situazione appare già oggi in aperto conflitto con la presenza di attività di imprenditoria agricola di pregio ed attività turistico-alberghiera, poste a distanza di poche centinaia di metri dal sito prescelto per l'insediamento di una nuova attività industriale di trattamento rifiuti.

Senza contare che, in particolare, insiste nella stessa zona un rilevante bene storico ed architettonico quale il "Castello di Septe" dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 1

giugno 1939 n. 1.089, dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, con Decreto del 2.10.1990, registrato e trascritto a cura del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per l'Abruzzo de L'Aquila, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Bene peraltro totalmente ignorato nel "Quadro del Vincolo Archeologico e Paesaggistico" del SIA, laddove si asserisce che "nel sito interessato dall'opera proposta non sono presenti elementi di valenza storico artistica o beni archeologici".

Troviamo quindi irragionevole l'ipotesi di localizzare in tale contesto una nuova iniziativa dedicata al trattamento dei rifiuti, con carattere impattante, tale da aggiungere ad una situazione già fortemente compromessa un ulteriore carico ambientale o comunque meritevole di approfondimento nell'ambito di una Valutazione di Impatto Ambientale.

3.4 Bacino di riferimento

Secondo quanto previsto dal progetto di Ecolan, *l'impianto soddisfa la capacità di conferimento dei rifiuti del proprio bacino di competenza (Comuni soci di Ecolan) oltre a poter essere utilizzato, (...) per il conferimento di altri rifiuti provenienti da altri Comuni della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo ed in caso di necessità e di disponibilità impiantistiche anche per flussi di rifiuti extra - regionali.*

Tale affermazione è in contrasto con la natura della Società Ecolan SpA: essa infatti si dichiara "Società in house", intendendo perciò, tra l'altro, una Società che svolge servizi esclusivamente a favore dei Comuni soci, i quali esercitano su di essa un "controllo analogo".

In considerazione dei dati forniti dalla stessa Ecolan, la quantità di frazione organica proveniente da utenze domestiche dei Comuni soci, in previsione di un livello di raccolta differenziata pari al 66%, si attesterebbe intorno alle 15.500 t/a, oltre al verde pari a circa 4.700 t/a, per un totale di **20.200 t/anno**.

Pertanto, la proposta avanzata da Ecolan di realizzare un impianto con una capacità complessiva di trattamento pari a 40.000 t/anno, risulta esorbitante per una Società in house, la cui produzione di rifiuti potenzialmente conferibili dai Comuni soci è pari a circa 20.200 t/anno, esprimendo così l'intenzione di porsi sul mercato dell'offerta impiantistica al pari di un qualunque altro operatore di settore, con una evidente distorsione delle regole di mercato e di concorrenza, per una Società pubblica in house, per la quale deve essere, per definizione, del tutto residuale, la possibilità di offrire servizi ad utenze diverse che non siano esclusivamente i propri Comuni.

L'intenzione di Ecolan di porsi sul mercato libero della gestione dei rifiuti appare evidente, oltre che avendo ipotizzato il conferimento all'impianto di rifiuti organici provenienti da Comuni non appartenenti al proprio bacino d'utenza, anche avendo ipotizzato il conferimento di rifiuti speciali di origine industriale (cfr.: pagg. da 19 a 23 della Relazione Tecnica).

Quanto rilevato è confermato dalla stessa Ecolan nel § "obiettivi e strategie" dello Studio di Impatto Ambientale, ove è dichiarato testualmente che: *Nell'organizzazione dei servizi resi ai Comuni soci ed in particolare nell'organizzazione del servizio di igiene urbana la Ns Società tende a garantire ed applicare tariffe di gestione sostenibili, in quanto una società pubblica in house non ha l'obiettivo di massimizzare i profitti ma, bensì, di massimizzare la qualità dei servizi e questo nel caso specifico è attuabile alla luce dell'esperienza e delle competenze acquisite dall'ECO.LAN SpA.*

Obiettivo primario dell'ECO.LAN SpA è quello di organizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Ciò detto, la proposta di Ecolan, qualora accolta, non può che essere riconsiderata in virtù delle potenziali disponibilità della stessa Società, tramite i propri Comuni, dovendo quindi ipotizzare, una capacità complessiva dell'impianto proposto per non oltre 20.200 t/anno.

3.5 Osservazioni tecniche

Da un'analisi del Quadro di riferimento progettuale appare che i dati tecnici di dimensionamento a supporto del progetto nel suo insieme non consentono una verifica dell'adeguatezza degli impianti stessi ed un confronto con le prescrizioni definite nell'ambito delle Migliori Tecniche Disponibili.

Nella sezione "Quadro di riferimento progettuale – Dimensionamenti del progetto" piuttosto che i dimensionamenti veri e propri delle singole componenti impiantistiche, vengono indicate le "dimensioni" delle stesse, senza definire il percorso progettuale che le ha determinate, né i dati di input ed i conseguenti dati di output, in riferimento alle elaborazioni progettuali, non espressamente evidenziate.

Salta agli occhi la superficialità dei dimensionamenti dei sistemi dedicati alle acque di prima pioggia, ove risiedono evidenti incongruenze tra le descrizioni dello stesso sistema che, da un lato viene descritto quale sistema per eseguire il trattamento di sedimentazione e disoleazione anche delle acque successive a quelle di prima pioggia, dall'altro lato viene descritto quale sistema di trattamento delle sole acque di prima pioggia con invio alla condotta di by pass delle acque eccedenti quelle di prima pioggia.

Anche per il sistema di trattamento delle arie esauste, prima della loro emissione in atmosfera, si rileva una carenza di ricambi d'aria all'interno della bussola di conferimento (solo n. 2 ricambi d'aria per ogni ora, nonostante vi sia al suo interno presenza di personale), oltre che un errato dimensionamento del volume d'aria da trattare nella zona di maturazione, che andrebbe a generare un deficit di portata d'aria aspirata di circa 23.000 Nmc/h e, dunque, un errato dimensionamento, sia degli scrubber che del biofiltro.

4 Quadro di riferimento ambientale

4.1 Diffusione degli inquinanti e dell'impatto odorigeno - Valutazione effetto cumulo

Per quanto riguarda l'analisi dell'effetto cumulo generato dalle sorgenti di emissioni in atmosfera che abbiano un effetto sull'impatto odorigeno, bisogna fare riferimento allo Studio Previsionale della diffusione degli inquinanti e dell'impatto odorigeno conseguenti le emissioni in atmosfera redatto dalla Laserlab, dal quale si evince che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di compostaggio in esame risulterebbe conforme allo stato ambientale circostante; l'impianto non comportando impatti tali da non consentire la realizzazione dell'opera.

Contrariamente da quanto affermato, si osserva invece che il modello previsionale di diffusione degli odori è stato concepito senza prendere in considerazione tutte le sorgenti odorogene già presenti sul territorio circostante l'opera in progetto. Probabilmente nell'ambito di una Istruttoria VIA la questione sarebbe emersa e puntualmente valutata.

Sono state infatti prese in considerazione le emissioni generate dalla piattaforma Ecolan e dall'impianto New Deal, soltanto relativamente ai parametri emissivi riportati nei rispettivi quadri riassuntivi delle emissioni, **senza invece prendere in alcuna considerazione le emissioni di natura odorigena**, nonostante, nello Studio sulla qualità dell'aria ante operam, redatto dalla stessa Laserlab, siano stati rilevati in corrispondenza dei suddetti impianti oltre che in corrispondenza del Consorzio di Bonifica Centro, valori di emissioni odorogene certamente più che apprezzabili.

Appare del tutto evidente che lo Studio previsionale, non tenendo effettivamente conto dei contributi (in termini di emissioni odorogene) offerti dalle altre sorgenti, diverse dalla discarica esistente e dall'impianto in progetto, risulta del tutto carente e non rappresentativo, in alcun modo, dell'impatto odorigeno futuro dell'insieme delle attività esistenti ed in progetto (effetto cumulo).

Tra l'altro i valori emissivi odorogeni rilevati (e non presi in considerazione nel modello di calcolo) sono stati acquisiti in un tempo estremamente ristretto e corrispondente ad una frazione di appena 20 minuti nell'ambito di un solo giorno di attività (23 luglio 2015), risultando dunque tutt'altro che rappresentativi per le valutazioni del caso, quand'anche fossero stati presi in considerazione.

Nonostante questa valutazione parziale e attenuata dell'effetto cumulo generato dalle attività in essere e in progetto, lo studio previsionale rileva che il recettore R4 sarebbe interessato da **un impatto odorigeno superiore alle 3 OUE/mc**, limite previsto dalla stessa D.G.R. della Regione Lombardia 15 febbraio 2012 - n- IX/3018 - Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno, quale valore soglia di concentrazione di odore, atto a provocare molestia olfattiva.

La superficialità dello studio redatto trova riscontro, già oggi, nella realtà dei fatti, posto che il gestore dell'attività turistico alberghiera "Castel di Septe" lamenta da tempo una situazione di estremo disagio ambientale, con la sola presenza delle attività industriali presenti, disagio che non potrà che aumentare con la realizzazione di un'ulteriore impianto di trattamento rifiuti, perlopiù di rifiuti organici putrescibili, che come è a tutti noto, sono causa di un peggioramento della qualità dell'aria, soprattutto dal punto di vista olfattivo.

4.2 Acque sotterranee

Lo Studio di Impatto Ambientale riporta valori della soggiacenza della falda freatica compresi tra 0,69 e 1,96 dal Piano Campagna. Tuttavia è bene rilevare che le letture piezometriche di riferimento sono state acquisite unicamente in data 30.06.2015, senza tenere minimamente in considerazione la capacità di oscillazione della falda stessa con misure effettuate nel corso di un periodo di tempo significativo.

In più le misure sono state effettuate durante la stagione secca, in un periodo dunque, in corrispondenza del quale il livello della superficie della falda appare minimo. Ma, in altri periodi, sarebbero stati rilevati valori quasi affioranti della falda, interessando la superficie del terreno di imposta dell'impianto.

E' lo stesso proponente, peraltro, a dichiarare che dette profondità di falda influenzano il terreno immediatamente sottostante la fondazione dell'impianto e che, in fase di progettazione, se ne dovrà tenere opportunamente conto.

Nonostante tale dichiarato elemento di vulnerabilità del sito, Ecolan, nell'ambito del proprio Quadro di riferimento progettuale, non affronta, in nessun modo la problematica da essa stessa rilevata, seppur nella condizione meno critica, non esponendo nemmeno le scelte progettuali atte a prevenire i potenziali impatti dell'attività proposta sulle acque sotterranee.

E' del tutto evidente, invece, che tali criticità non possono che essere affrontate durante questa fase di Valutazione degli Impatti Ambientali, risultando dunque lo Studio ed il progetto carenti anche sotto questo aspetto.

4.3 Salute pubblica

Si fa presente che, nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale, è necessario valutare altresì se l'opera proposta possa comportare modifiche all'ambiente fisico e sociale, tali da creare criticità per la salute pubblica.

Sotto tale profilo ed anche in considerazione delle svariate attività industriali che insistono sulla zona interessata dall'intervento, lo Studio risulta gravemente carente per l'assenza di una sezione dedicata alla componente "salute pubblica", così come richiesta in forza dell'art. 34 comma 1 DLgs 152/06 e smi, che richiama espressamente il DPCM 27.12.1988.

Per quanto sopra, **il SIA dovrà essere necessariamente integrato con una Valutazione d'impatto sulla salute (VIS)** che contenga almeno le seguenti sezioni:

- Caratterizzazione ambientale di carattere epidemiologico
- Caratterizzazione socio demografica e sanitaria della popolazione coinvolta
- Valutazione degli eventuali impatti

4.4 Terre e rocce

Infine, e non per ordine di importanza, va segnalato che il Progetto prevede il riutilizzo *in situ* (senza ulteriore specificazione) di 87.000 mc di materiale, parte proveniente dall'autorizzazione all'estrazione (che quindi deve ritenersi ancora valida?) e parte per gli scavi necessari alla realizzazione del progetto.

Si rammenta che le disposizioni settoriali obbligano, per gli interventi che prevedono il riutilizzo di oltre 6.000 mc. di materiale ex art. 184bis del Codice dell'Ambiente, a presentare ed ottenere l'approvazione di un Piano delle Terre, redatto in conformità al DM MATTM 161/2012. Di detto documento non vi è traccia

nel progetto depositato, con l'effetto che - in teoria - TUTTO il materiale estratto dovrebbe essere qualificato rifiuto, e conferito, con enormi danni ambientali, in discarica.

Tanto premesso, si richiede di rinviare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Lanciano, 20 dicembre 2016

LIARONE ADELO

HOTEL CASTELLO DI SETTE s.r.l.
Località Castello di Sette, 20
Telefono 0872 578940
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Cod. Fisc. - Part. IVA 02224580692
www.castellodisette.com

AGANIPPE AGRICOLA

AGANIPPE Pavimenti s.r.l.
Località Cerratina, 77/R
66034 LANCIANO
Partita IVA 01591190697

CINQUINA ALESSANDRO

CINQUINA s.r.l.
Loc. Cerratina, 77/I
66034 LANCIANO (CH)
Cod. Fisc. e P.IVA 0061510690

DI CICCO FRANCESCO

DI CICCO ANTONIO SRL
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Z.l. Lanciano-Cerratina - Strada Provinciale
Tel. e Fax 0872 944554
P.IVA 02016300697

DI MATTEO GIUSTO

FAS SRL
C.da Castel di Sette - Tel. 0872 578478
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Part. IVA 011786620692

PASQUINI CLAUDIO

TITOLARE
rapp. legale di

**AGRIENDA AGRICOLA
PASQUINI CLAUDIO**
Castel di Sette (CH) - Tel. 0872 578478
MOZZAGROGNA (CH)
Codice Fiscale PSO CLD 64C18 5795T
Partita IVA N. 01939370692

CRUGHIALE MAURO

DIRETTORE STAB
rapp. legale di

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.p.A.
Cod. Fisc. e P. IVA 01468310697
66034 LANCIANO (CH)
Sede: C.da Cerratina 66034 LANCIANO

DONATO DI DONATO

rapp. legale di

I.COM s.r.l.
Località Cerratina
66034 LANCIANO (CH)

 **airmoving** s.r.l.
ingegneri elevatori a potenza
Via Scosse, 51 16600 ALTINO / CH
Tel. 0872 983228 Fax 0872 983708
C. F., Nr. Iscr. Reg. Imp. e P. IVA 01924490899 - P.E.A. 139407 CCIAA CH
SEDE OPERATIVA
ZONA ARTIGIANALE - MORAGROGNA

SCOTTI ANTONIO rappr. legale di _____

MAZZISI BRUNO rappr. legale di _____

ALFA PRESS, s.r.l.
Amministratore

PROCURA

Con la presente procura deleghiamo l'Avv. Fabio Pisanelli, (C.F.: PSNFBA74T29G482C) con Studio in Lanciano (CH) alla Via Piave n. 79, p.e.c.: fabiopisanelli@pec.it, a presentare – in nostro nome e per nostro conto – le allegate osservazioni al Progetto Ecolan s.p.a. presentato presso gli uffici competenti in data 26 ottobre 2016 e pubblicato sul Quotidiano "Il Centro" in data 2 novembre 2016.

Lanciano, 20 dicembre 2016

Si allegano copie documenti d'identità.

LINDERDA ADELO



HOTEL CASTELLO DI SETTE s.r.l.
Località Castello di Sette, 20
Telefono 0872 578940
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Cod. Fisc. - Part. IVA 02224580692
www.castellodisepte.com

AGANIPPE CARVALO

AGANIPPE Pavimenti s.r.l.
Località Certatina, 77/R
66034 LANCIANO
Partita IVA 0159119069

CINQUINA ALESSANDRO

CINQUINA s.r.l.
Loc. Certatina, 77/R
66034 LANCIANO (CH)
Cod. Fisc. - Part. IVA 0159119069

DI CICCO FRANCESCO

DI CICCO ANTONIO SRL
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Z.I. Lancia - Certatina - Strada Provinciale
Tel. e Fax 0872 944554
P. IVA 02016900697

DI MATTEO GIUSTO

FAS SRL
C.da Castel di Sette - Tel. 0872 578478
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Part. IVA 01766620692

PASQUINI CLAUDIO

PASQUINI CLAUDIO
Via Castel di Sette - Tel. 0872 578478
66030 MOZZAGROGNA (CH)
Codice Fiscale 01766620692
Partita IVA 01766620692

CRUGHALE MAURO

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.p.A
Cod. Fisc. e P. IVA 01488310697
66034 LANCIANO (CH)
Sede: C.da Certatina 66034 LANCIANO

DONATO. DI. DONATO

SEVITI ANTONIO

MAIZISI BIRVAD



noleggjo elevato a potenza
Via Scosse, 51 - 66040 ALTINO /
Tel. 0872 983220 - Fax 0872 9837
C. F. Nr. Inc. Reg. Imp. n. 4/19A 01224190899 - P.E.A. 139487 CCU
Società OPERATIVA
Zona ANTIGANALE - MODRAGROVA

M. P. Bellio
MAX PRESS. s.r.l.
L'Administratore